



# COMUNE DI MILLESIMO

PROVINCIA DI SAVONA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 18

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI. - AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA ED OGGETTO DI CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE S.A.T. S.P.A.

L'anno **duemilasedici** addì **ventitré** del mese di **maggio** alle ore **ventuno** nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di legge. La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il sig. Pietro PIZZORNO Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giovanni PUCCIANO, che procede all'appello nominale. Risultano:

PIZZORNO	Pietro	Sindaco
MINETTI	Daniela	
BARLOCCO	Daniela	
DECIA	Mirco	
MANCONI	Andrea	
PIZZORNO	Stefania	
POLLERO	Roberto	
REBORA	Sabina	
SCARZELLA	Roberto	
ZUNATO	Maria	
NAPOLITANO	Daniel	
PAPA	Filippo	
SIRI	Gabriele	

Presenti	Assenti
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
13	

TOTALE

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattarla materia segnata all'ordine del giorno.



*OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI  
DIFFERENZIATI. - AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ALLA  
SOCIETA' PARTECIPATA ED OGGETTO DI CONTROLLO  
ANALOGO DEL COMUNE S.A.T. S.P.A.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO**

**CHE** il Comune di Millesimo attualmente gestisce il servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi assimilati, ingombranti e differenziati, mediante affidamento alla Società a totale capitale pubblico S.A.T. S.p.A., con sede in Vado Ligure, Via Sardegna n. 2, di cui detiene una quota del capitale sociale e sulla quale - unitamente agli altri Comuni soci - esercita un controllo analogo a quello cui sono assoggettati gli uffici della sua organizzazione;

**CHE** il rapporto di affidamento del servizio ha avuto inizio nell'anno 2006 e che ne è attualmente decorso il termine ultimo stabilito, protrandosi *medio tempore* l'attività di S.A.T. per esigenze di ineludibilità del servizio;

**CHE**, per tale ragione - e stante la natura del servizio *infra* precisata - occorre quindi deliberare urgentemente circa la sua gestione, nel rispetto delle pertinenti previsioni di legge, nazionale e regionale, e correlate indicazioni amministrative di indirizzo, regionali e provinciali;

### **CONSIDERATO**

**CHE** il servizio di gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica, caratterizzato dall'obbligatorietà della prestazione e da esclusività e rientrante nella definizione comunitaria di servizio di interesse economico generale;



**CHE**, alla luce della normativa comunitaria nazionale e regionale vigente, i servizi pubblici locali possono essere gestiti ed erogati:

- a) tramite affidamento in concessione ad un imprenditore privato, individuato mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica;
- b) tramite società a capitale pubblico e privato, dove il socio privato imprenditore sia stato reperito tramite procedura ad evidenza pubblica (c.d. “*gara a doppio oggetto*”);
- c) tramite società a totale capitale pubblico su cui l’ente pubblico eserciti, da solo o congiuntamente con altri omologhi, un penetrante potere di indirizzo e di controllo (c.d. “*controllo analogo*”), in conformità al diritto comunitario e nazionale di recepimento;

**CHE** infatti, a seguito dell’abrogazione per mezzo di referendum *ex art. 75 Cost.*, nell’anno 2011 dell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e s.m. e della successiva e correlata pronuncia della Corte costituzionale n. 199 del 2012 (intervenuta sull’analogo art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011), è venuta meno l’indicazione inerente la eccezionalità del modello *sub c)* per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, come ancora di recente stabilito dal Giudice Amministrativo proprio con riferimento a fattispecie inerente il contesto;

**CHE**, peraltro, la scelta dell’Ente in merito alle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, ed in particolare l’opzione per il modello *in house*, deve ugualmente fondarsi sui consueti canoni di legittimo esercizio delle scelte amministrative discrezionali (valutazione comparativa degli interessi pubblici coinvolti; individuazione della decisione ottimale in rapporto al caso concreto; adeguata istruttoria e motivazione), anche alla luce di quanto imposto dall’art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, all’art. 34,;

**CONSIDERATO ALTRESI’**



**CHE** il servizio di cui trattasi si incardina nel ciclo integrato dei rifiuti, rientrando quindi nella disciplina all'uopo dettata dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. ed i;

**CHE** in quella sede, in sintonia con l'art. 34 del D.L. n. 179/2012 (dove si prevede, al comma 23, che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati».*), si postula la gestione e l'affidamento del servizio per ambiti ottimali e da parte di un Autorità d'ambito (v. artt. 200 e 202 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. ed i.), secondo quanto stabilito dalle Regioni, sentiti le Province ed i Comuni interessati;

**CHE**, in Liguria, la materia è stata disciplinata, declinando i principi di cui al citato D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m. ed i., dalla legge regionale n. 1 del 24 febbraio 2014 (*“NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI”*), poi ampiamente modificata ed integrata dalle recenti leggi regionali n. 12 del 2015 (v. in particolare artt. 19 e 24) e n. 20 del 2015 (v. in particolare artt. 6 e 7);

**COME**, in estrema sintesi, la citata legge regionale n. 1 del 2014 e s.m. ed i. preveda (artt. 14 e 15):

- ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la presenza di un ambito unico regionale, corrispondente all'intero territorio ligure articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre Province liguri;
- che in detto ambito la Regione assuma il ruolo di Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti ed operi attraverso un Comitato d'ambito costituito





dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, dagli Assessori regionali competenti, dal Sindaco della Città metropolitana o suo delegato e dai Presidenti delle Province o loro delegati. Il Comitato d'ambito provvede, tra l'altro, ad approvare il Piano d'ambito regionale, entro sei mesi dalla approvazione del Piano metropolitano e dei Piani d'area provinciali di cui *infra*, recependo e coordinando questi ultimi, i quali - in attuazione della pianificazione regionale di cui all'articolo 199 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni - rappresentano gli strumenti per il governo delle attività connesse allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

- che la Città metropolitana e le Province organizzino i servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo singoli bacini di affidamento, appunto sulla base di specifici Piani d'area.
- che i Piani d'area vengano approvati, in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dalla approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (approvato il 25 marzo 2015);
- che, ai fini degli affidamenti dei servizi di gestione, la Città metropolitana e le Province possano individuare al loro interno zone omogenee ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 57, della legge n. 56 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, anche eventualmente designando un Comune capofila.
- che nell'attuazione della legge siano salvaguardate le scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti a criteri fissati dall'Autorità d'ambito e, inoltre, che siano salvaguardate le scelte di gestione omogenea fra più Comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale;



CHE, quanto al regime transitorio, lo stesso è attualmente dato dall'art. 24 della citata legge regionale n. 12 del 2015 e s.m., come da ultimo appositamente modificata, secondo il quale:

*“2. Nelle more della approvazione del Piano metropolitano e dei piani d'area di cui all'articolo 16 della l.r. 1/2014 e del Piano d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014 come modificata dall'articolo 19 della presente legge, al fine di non ritardare la realizzazione di impianti essenziali per evitare l'insorgere di emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto della normativa europea:*

*a) la Città metropolitana e le province provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura dei servizi in essere, tramite:*

- subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai comuni;*
- nuovi affidamenti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, comunque finalizzati a raggiungere l'obiettivo dell'unicità della gestione in ciascuna area;*
- mantenimento, in capo ai comuni, dei contratti relativi a gestioni in house esistenti, fino alla scadenza degli stessi;*
- le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani vengono portate a conclusione dagli enti che le hanno avviate.*

*2 bis. Ove la Provincia o la Città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d'area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all'interno del territorio, con l'individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020.”.*



**CHE**, secondo il medesimo art. 24, *“In ogni caso i nuovi affidamenti devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria per l’area di appartenenza.”*.

**VISTA** la deliberazione n. 3 del 24 giugno 2015 adottata dall’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Savona in merito agli indirizzi provinciali vincolanti per la gestione dei rifiuti nelle more dell’approvazione del piano d’area e del piano d’ambito di cui alla l.r. n. 1 del 2014, come modificata dalla l.r. n. 12 del 2015, in coerenza con il piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio regionale n. 14 del 25 marzo 2015;

**VISTE** altresì le ulteriori deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci e del Consiglio Provinciale di Savona, del 20 gennaio 2016, inerenti la definizione dei Bacini di Affidamento ai sensi della suindicata normativa legislativa regionale, nonché correlati affinamenti di quanto disposto nella precedente deliberazione del 24 giugno 2015, con stralcio di quanto *ivi* disposto al punto 5;

#### **ATTESO**

**CHE**, allo stato, gli indirizzi provinciali vincolanti prevedono:

- una durata del periodo transitorio per la messa a regime del nuovo sistema di regolazione e gestione del settore, come configurato dalla vigente normativa nazionale e regionale, al 31 dicembre 2020;
- la definizione del territorio dell’intera Provincia di Savona quale Area omogenea, conformemente alla previsione di legge, e della Provincia quale Ente di governo della stessa;
- la possibile individuazione al suo interno di Bacini di affidamento *ex art.* 14 legge regionale n. 1 del 2014, come modificata dalla legge n. 12 del 2015, caratterizzati da un numero di abitanti non inferiore a 30.000 e da omogeneità territoriale;
- la avvenuta individuazione in concreto di n. 3 bacini di affidamento;



- l'adozione, alla scadenza dei contratti di gestione dei servizi, di atti di affidamento da parte dei Comuni coerenti con la normativa comunitaria e nazionale, con scadenza non oltre il 31.12.2020 e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di raccolta differenziata, definendo programmi delle azioni da intraprendere per prestare ossequio a quanto previsto dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti approvato con D.C.R. n. 14 del 25 marzo 2015;
- la possibilità per i Comuni i quali, alla scadenza dei propri contratti di gestione del servizio, si trovino nelle condizioni giuridiche di poter procedere alla proroga dei contratti in essere, di darvi corso;
- l'obbligo comunque di accompagnare i nuovi affidamenti, anteriori all'attuazione del nuovo modello normativamente sancito, da adeguata condizione risolutiva, riferita all'ipotesi in cui il gestore unico del servizio integrato di gestione dei rifiuti, individuato ai sensi della normativa nel tempo vigente, dia inizio alla propria attività secondo i tempi stabiliti dai provvedimenti di aggiudicazione;

## **DATO ATTO**

**CHE** l'odierno affidamento del servizio da parte del Comune di Millesimo si configura come nuovo, per oggetto, durata ed importo del corrispettivo, com'è del resto indispensabile onde garantire il rispetto degli standard normativamente imposti in merito al raggiungimento degli obiettivi di avvio a recupero di rifiuti urbani e assimilati previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con D.C.R. n. 14 del 25.03.2015 e di percentuale minima di raccolta differenziata stabilita dall'art. 205 del d.lgs. 152 del 2006;

**CHE** l'obiettivo del rispetto di detti standard costituisce necessario presupposto di legittimità dei nuovi affidamenti, stante quanto previsto al punto 3, lett. b), della più volte citata deliberazione provinciale del 24 giugno 2015;





## **RICORDATO**

**CHE** il Comune di Millesimo, come altri Comuni soci di S.A.T. S.p.A., ha a suo tempo inoltrato, in data 30 maggio 2012, proposta motivata alla Regione Liguria, *ex art 3 bis* del d.l. n. 138 del 2011, convertito nella legge n. 148 del 2011, e s.m. e i., volta alla determinazione di un bacino territoriale ottimale per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di estensione diversa da quella provinciale;

**CHE**, stanti le modifiche apportate con la successiva l.r. 12/2015 - ed inevasa nel frattempo la pregressa richiesta - il Comune di Millesimo, come altri Comuni soci di S.A.T. S.p.A., ha inviato una nuova motivata istanza alla Provincia di Savona per l'individuazione di un bacino di affidamento infraprovinciale *ex art. 14, c. 3 e 5, l.r. n. 1 del 2014* e s.m. ed i., per poter poi procedere alla costituzione di un nuovo rapporto con un gestore unico. Il tutto in perfetta rispondenza alle condizioni all'uopo prescritte dai punti 2) e 3) della delibera provinciale citata;

**CHE**, in attesa di ricevere riscontro, era ed è comunque già allo studio da parte dei Comuni soci S.A.T. S.p.A. l'individuazione della più opportuna forma associativa tra quelle previste dalla normativa nazionale e regionale per procedere eventualmente ad un affidamento in forma congiunta – aggregata in un bacino di affidamento – dei servizi in questione;

## **RILEVATO**

**CHE**, quindi, che questo Comune ha sin qui diligentemente intrapreso ogni possibile ed opportuna iniziativa per procedere ad affidare il servizio ai sensi delle sopra menzionate normative e dei citati indirizzi;

**CHE**, trattandosi di servizio caratterizzato dall'obbligatorietà della prestazione e da esclusività e rientrante nella definizione comunitaria di servizio di interesse economico generale, vi è l'obbligo ineludibile di provvedere in ordine alla sua regolazione e gestione, ferma la risoluzione di ogni rapporto di gestione nel frattempo



instaurato al momento dell'attivazione del rapporto con il gestore unico e ferma comunque la durata massima di ogni affidamento in oggi disposto al 31 dicembre 2020;

**CHE** l'obbligo di provvedere senza indugio deriva altresì dall'esigenza di perseguire il raggiungimento degli standard normativamente imposti in merito al raggiungimento degli obiettivi di avvio a recupero dei rifiuti urbani e assimilati e di percentuale di raccolta differenziata previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti e dall'art. 205 del D.Lgs. 152/2006;

**CHE**, come già evidenziato, con la recente deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona del 21 gennaio 2016, la Provincia, nelle more dell'approvazione del Piano d'Area di cui alla legge regionale n. 1 del 2014, ha proceduto alla definizione dei "Bacini di Affidamento", ai sensi dell'art. 14 comma 5 della L.R. n. 1 del 2014 come modificato dall'art. 7 comma 3 della legge regionale n. 20 del 2015;

## **RICORDATO**

**CHE** il già riportato art. 6 della legge regionale n. 20 del 2015, ha inserito dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 12 del 2015 il comma 2 *bis* secondo cui *"Ove la Provincia o la Città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d'area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all'interno del territorio, con l'individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020"*.

## **RITENUTO**

**CHE**, l'indicata modifica apportata all'art. 24 della legge regionale n. 12 del 2015, debba essere intesa nel senso che i Comuni, appunto a condizione della previa



individuazione dei Bacini di Affidamento, possano provvedere in autonomia ad un nuovo affidamento, sebbene temporaneo e soggetto a condizione risolutiva;

**CHE** tale previsione, richiedendo peraltro che l'affidamento abbia luogo per una *“gestione integrata dei rifiuti”* - e stanti gli obiettivi sottesi alla normativa di riferimento comunitaria, statale e regionale, finalizzata al raggiungimento dell'unicità della gestione in ciascuna area, deve essere prudenzialmente intesa nel senso che i nuovi affidamenti, ancorché non necessariamente estesi a tutti i Comuni di un dato Bacino, debbano comunque fondarsi su affidamenti o forme di raccordo riferiti ad una pluralità di Comuni appartenenti al medesimo Bacino di Affidamento, costituendo un momento intermedio della prevista integrazione complessiva;

#### **TENUTO CONTO**

**CHE** questo Comune, unitamente agli altri Comuni soci di S.A.T. S.p.A. , è parte del bacino di affidamento di levante e che con i medesimi Comuni - in disparte le richieste di cui sopra e gli approfondimenti in corso circa le ottimali modalità di raccordo per un eventuale affidamento definitivo quale soggetto gestore per l'intero bacino, ha predisposto ed approvato un atto di raccordo come del resto prescritto dai pertinenti atti di reindirizzamento provinciali;

**CHE**, pertanto, un affidamento a S.A.T. S.p.A. del servizio in questione, per il periodo transitorio di legge e salvo caducazione in caso di diversa attivazione ed attuazione della gestione per l'intero bacino di affidamento, è in linea con quanto stabilito dalla Provincia e dal già riportato art. 2 *bis* dell'articolo 24 della legge regionale n. 12 del 2015, correttamente inteso, trattandosi - letteralmente - di *“un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020”*, prodromico all'attuazione a regime della normativa di riferimento, dandosi luogo ad una prima integrazione e aggregazione (pur parziale) dei servizi destinati infine all'unitarietà organizzativa per l'intero bacino di levante;



**RILEVATO**, quanto ai rapporti del Comune con la Società affidataria e circa la legittimazione all'affidamento diretto, che con deliberazione C.C. n. 33 del 29.12.2006 è stato a suo tempo espresso assenso all'ingresso del Comune nella compagine societaria di S.A.T. S.p.A., Società a capitale pubblico con sede in Vado Ligure Via Sardegna n. 2, mediante l'acquisizione di una partecipazione azionaria fissata nella misura dello 0,35% del capitale sociale, oggetto di cessione da parte del Comune di Vado Ligure attuata mediante atto a rogito Notaio Brundu n. 37764 del 06/05/2008;

**RICORDATO** come la Soc. S.A.T. S.p.A., sia Società a capitale interamente pubblico - dove è precluso statutariamente l'ingresso di capitali privati - e sia soggetto professionalmente capace e come la medesima, in concreto, risponda anche alle aspettative di aggregazione sottese alla vigente disciplina di legge, nazionale e regionale, servendo molteplici Comuni soci nella Provincia di Savona e stanti le ragioni adeguatamente illustrate nell'istanza recentemente inviata alla Provincia di Savona per la delimitazione di un bacino di affidamento comprendente i Comuni serviti dalla Società (da intendersi richiamata);

**DATO ATTO ALTRESI':**

**CHE** il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'art. 34, in coerenza con i consueti canoni di legittimità dell'agire amministrativo discrezionale, subordina, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica alla predisposizione ed approvazione di una apposita relazione, pubblicata sul sito *internet* dell'ente affidante, dove si dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le eventuali compensazioni economiche.





## **PRESO ATTO**

**CHE** la Società S.A.T. S.p.A.:

- a) è contraddistinta da capitale interamente pubblico e costituito esclusivamente da Enti locali, con divieto statutario all'ingresso di capitale privato (v. artt. 7 e 10 Statuto);
- b) svolge oltre il 90 % della propria attività per gli Enti locali soci ed affidanti, come la composizione del fatturato (anno 2015) dimostra;

**ACQUISITI** agli atti gli estratti dei bilanci societari di S.A.T. S.p.A. degli ultimi esercizi con indicazione, tra l'altro, dell'importo del fatturato e della spesa di personale, dell'attestazione circa i risultati finanziari utili, da cui si evince che non vi sono state riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, né perdite di bilancio in conseguenza delle quali i Comuni siano stati gravati dall'obbligo di procedere al ripiano delle medesime, della copia dello Statuto societario nell'odierna vigente formulazione

**VISTO** lo Statuto della suddetta Società, ed in particolare gli art. 15, 18, 24, 28 e 29, da cui si evince che ai Comuni soci che affidino in via diretta all'erogazione dei propri servizi, è riservato un potere di direttiva e controllo, analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi, che si esplica attraverso indirizzi vincolanti sulle modalità di erogazione del servizio affidato e tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della Società, anche mediante ispezioni, la fine di verificare l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità, nonché la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati;

**RILEVATO** che, avuto riguardo al suddetto controllo analogo, attesa la quota minoritaria del Comune di Millesimo, l'anzidetto controllo verrà esercitato in forma congiunta;



**CONSIDERATO INOLTRE:**

**CHE** tra le forme gestionali praticabili, sopra riportate, l'affidamento *in house* consente, sotto il profilo dell'opportunità, un maggior controllo politico-istituzionale sul servizio svolto, permanendo la gestione del servizio in mano pubblica;

**VISTO** il capitolato prestazionale, che costituisce "contratto di servizio", allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (All. "A"), dal quale emergono i costi del medesimo, giustificati dalla sua consistenza e dalle previste azioni per il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata stabilita dalla vigente normativa, nonché una maggiore efficacia ed efficienza dalla gestione rispetto a quanto in essere, riscontrandosi in particolare una implementazione del servizio attuale;

**RILEVATO** che quanto sopra consentirà di raggiungere la suindicata percentuale di raccolta differenziata sul territorio comunale prevista dalle vigenti normative di legge;

**RITENUTO** quindi il capitolato prestazionale meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle esigenze di questo Ente;

**VISTA** altresì la relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, recante anche un'esauriente analisi circa la presenza dei requisiti per il controllo analogo, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (All."B");

**RITENUTA** la congruità del corrispettivo contrattuale stimato per il nuovo affidamento, come risultante dalla relazione suddetta;

**VISTI** il Bilancio di Previsione ..... ed il Bilancio pluriennale, approvati con ....., esecutiva ai sensi di legge;

**RITENUTO** pertanto sussistano i requisiti di legge per l'affidamento del servizio alla Società pubblica partecipata S.A.T. S.p.A.;



**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che tutti gli atti gestionali, compreso l'impegno di spesa e la stipula del contratto, sono di competenza del Responsabile del Servizio;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTI** i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, in calce al presente atto;

**RITENUTA** l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**UDITA** la relazione illustrativa del .....

**CON** voti favorevoli .....

### **DELIBERA**

1. di approvare e fare proprie le premesse indicate nella parte narrativa del presente provvedimento;
2. di approvare l'affidamento diretto *in house providing* alla Soc. S.A.T. S.p.A. di Vado Ligure del servizio di igiene ambientale, comprendente la raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, assimilati, ingombranti e differenziati, per la durata di anni quattro e mesi sei;
3. di approvare il relativo contratto di servizio che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub lett. "A";
4. di approvare altresì la relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, che si allega alla presente per formarne parte integrante e



sostanziale (All "B"), disponendone la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune.

5. di dare atto che il controllo analogo sulla Società viene svolto in forma congiunta con i Comuni altri soci;
6. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per tutti i provvedimenti e gli adempimenti consequenziali, compresi l'impegno di spesa e la stipula del contratto;
7. di stabilire che nel caso di subentro anticipato di terzi, rispetto alla naturale scadenza del presente contratto, nel momento in cui il gestore unico del servizio integrato di gestione dei rifiuti, individuato ai sensi della normativa nel tempo vigente, a seguito di intervenute variazioni normative o particolari situazioni non prevedibili allo stato attuale, il contratto si intende automaticamente risolto senza che nulla la società possa pretendere in termini di mancati guadagni e che pertanto, alla SAT saranno riconosciuti, a carico del nuovo gestore, gli investimenti/attrezzature non ancora ammortizzati (quote residue e cespiti delle attrezzature acquistate per il servizio);

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI ....., resi ed espressi per alzata di mano su n. .... Consiglieri presenti e votanti,

### DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.





Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Pietro PIZZORNO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Giovanni PUCCIANO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

10 1 GIU. 2016

per quindici giorni consecutivi.

N. 5077 ..... Reg. A.P.

Il Messo Comunale



**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**

Franco IV ALDO  
MESSO COMUNALE  
(Franco Ivado)



Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Tiziana ZUCCONI

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Millesimo, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Giovanni PUCCIANO

